

Novità fiscali del 30 agosto 2010: applicazione del nuovo redditometro: l'ufficio dovrà motivare l'atto impositivo; la nomina del consulente non esonera il datore di lavoro; benefici fiscali su trasferimenti immobili: quando il contribuente deve restituirli; deduzione dei compensi agli amministratori corrisposti mediante bonifico

Publicato il 30 agosto 2010

applicazione del nuovo redditometro: l'ufficio dovrà motivare l'atto impositivo; enti locali: in G.U. le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2009; niente compensazione nel giudizio di ottemperanza; nessun obbligo di istruttoria sul documento incompleto: committente senza doveri sul DURC; la nomina del consulente non esonera il datore di lavoro; la crisi economica non dispensa dal versamento dei contributi al dipendente; benefici fiscali su trasferimenti immobili: quando il contribuente deve restituirli; deduzione dei compensi agli amministratori corrisposti mediante bonifico: quale data rileva

Indice:

- 1) Applicazione del nuovo redditometro: L'ufficio dovrà motivare l'atto impositivo**

- 2) Enti locali: In G.U. le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2009**

- 3) Niente compensazione nel giudizio di ottemperanza**

- 4) Nessun obbligo di istruttoria sul documento incompleto: committente senza doveri sul DURC**

- 5) La nomina del consulente non esonera il datore di lavoro**

- 6) La crisi economica non dispensa dal versamento dei contributi al dipendente**

- 7) Benefici fiscali su trasferimenti immobili: Quando il contribuente deve restituirli**

- 8) Deduzione dei compensi agli amministratori corrisposti mediante bonifico: Quale data rileva**

1) Applicazione del nuovo redditometro: L'ufficio dovrà motivare l'atto impositivo

Affinché si possa applicare l'accertamento sulla base del nuovo redditometro occorre che il fisco riesca a provare e motivare le proprie richieste.

In particolare, i presupposti alla base dell'accertamento sintetico devono essere *“provati e motivati dall'Ufficio con riguardo alla loro esistenza e alla loro portata argomentativa”*.

E' quanto è contenuto nel documento di luglio 2010 dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC) dedicato alla recente manovra correttiva.

Dai fatti certi si è passati alle “spese sostenute”

Il documento citato non ha mancato di rilevare che tra le novità introdotte dal D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, vi è la previsione di base, secondo cui la determinazione sintetica del reddito può avvenire mediante l'individuazione di spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d'imposta dal contribuente.

E', quindi, scomparso il riferimento agli “elementi e circostanze di fatto certi” per far posto ad una presunzione di costante legame tra una qualsiasi spesa sostenuta ed il reddito prodotto.

Pertanto, a parere dell'UNGDCEC, ai fini della concreta rilevanza di ciascuna spesa, non è possibile fare a meno di elementi quali la certezza del sostenimento della stessa.

Peraltro, sia nella prassi sia nella giurisprudenza da sempre è stata evidenziata l'esigenza di opportune cautele nel determinare con esattezza l'anno ed il quantum delle spese, non ricomprese nei decreti ministeriali.

Il nuovo contraddittorio

L'UNGDCEC ha poi messo in risalto che tra le novità più attese, riguardo la disciplina dell'accertamento sintetico, vi è l'introduzione dell'obbligo del contraddittorio preventivo.

Infatti, la nuova norma stabilisce che l'ufficio dovrà "invitare" il contribuente a comparire prima di "avviare il procedimento di accertamento con adesione" previsto dall'art.5 del D.Lgs. 218/1997.

Viene messo in previsione che il contribuente sarà raggiunto direttamente dall'invito al contraddittorio, contenente, tra l'altro, sia l'importo della pretesa

tributaria sia la necessaria motivazione che ne giustifica la maggiore pretesa stessa.

Se il contribuente sceglie di aderire rinunciando consapevolmente ad attivare il confronto con l'Amministrazione Finanziaria si vedrà dimezzare le sanzioni ordinariamente dovute nei casi di accertamento con adesione e potrà ottenere la rateazione del pagamento senza la presentazione di alcuna garanzia fideiussoria.

L'introduzione del contraddittorio avrà efficacia solo dagli accertamenti riferiti al 2009, a seguito di quanto previsto dall'art. 22 del D.L. 78/2010.

A tal proposito, è stato poi rilevato come sia necessaria l'instaurazione della fase del contraddittorio.

Il documento dell'UNGDEC sottolinea che il riconoscimento del "diritto al contraddittorio" comporta la necessaria considerazione, nell'atto impositivo emesso dall'Amministrazione Finanziaria, degli elementi offerti da contribuente in sede di contraddittorio.

L'esito del confronto tra fisco e contribuente dovrà tenere conto, così come prescritto dalle Sezioni Unite in tema di Studi di Settore, della motivazione dell'accertamento, *"nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese"*.

Anche se l'accertamento sintetico mantiene il valore di "presunzione legale", ciò non deve portare alla conclusione che il fisco non abbia l'obbligo di fornire le dovute motivazioni, nell'atto impositivo, sull'esito del contraddittorio.

In caso contrario, si rischia il monito e la censura della Corte Europea, poiché l'avviso d'accertamento emesso senza le adeguate motivazioni viene giudicato contrario ai principi UE.

2) Enti locali: In G.U. le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2009

Sono state pubblicate nella G.U., n. 199 del 26 agosto 2010 (**Decreto del 03 agosto 2010**), le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2009 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

Approvati i modelli di certificazione, i soggetti tenuti agli adempimenti ed i termini per la trasmissione

Sono stati approvati i modelli di certificato del rendiconto di bilancio 2009, allegati al presente decreto, che gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere:

- entro il **15 novembre 2010**, se la trasmissione avviene in forma cartacea nonché supporto informatico alle Prefetture-Utg, alla Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed ai Commissariati del governo del Governo di Trento e Bolzano;

- entro il **14 dicembre 2010** se la trasmissione avviene tramite posta elettronica certificata direttamente alla Direzione centrale della finanza locale del Ministero.

I comuni e le comunità montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare, e trasmettere esclusivamente le sezioni (quadri) del certificato di cui all'allegato tecnico.

3) Niente compensazione nel giudizio di ottemperanza

La facoltà concessa all'Amministrazione finanziaria di sospendere il pagamento di un proprio debito nei confronti del contribuente a garanzia di eventuali crediti vantati a diverso titolo nei confronti di quest'ultimo può essere esercitata nel corso del giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della pretesa restitutoria vantata dal contribuente, ma non nel giudizio di ottemperanza alla sentenza favorevole a quest'ultimo.

E' quanto ha stabilito la **Corte di Cassazione**, a sezioni unite, con la **sentenza n. 18208 del 5 agosto 2010** che ha, così, respinto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate.

Come è stato rilevato: "in tema di giudizio d'ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato, di tal che può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato, ma non può essere attribuito un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire. Pertanto, la possibilità di applicare al giudizio di ottemperanza l'istituto civilistico della compensazione (nella specie opposta dall'Ufficio finanziario) deve ritenersi esclusa, in quanto la dichiarazione di estinzione del debito per compensazione presuppone un accertamento del giudice che travalica i limiti fissati dal contenuto del giudicato ed è sottratto alla sua competenza".

In particolare, secondo la Cassazione: *"la facoltà concessa all'amministrazione finanziaria di sospendere il pagamento di un proprio debito nei confronti del contribuente a garanzia di eventuali crediti vantati a diverso titolo nei confronti di quest'ultimo può essere esercitata nel corso del giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della pretesa restitutoria vantata dal contribuente, ma non nel giudizio di ottemperanza alla sentenza favorevole a quest'ultimo. Il giudizio di ottemperanza, infatti, non consente al giudice altro accertamento che quello dell'effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, con la conseguenza che è inibito a quel giudice prendere in esame l'applicabilità della compensazione civilistica, alla quale è preordinato l'istituto del fermo amministrativo".*

4) Nessun obbligo di istruttoria sul documento incompleto: committente senza doveri sul DURC

Nella procedura per l'affidamento dell'appalto il committente non ha alcun dovere di svolgere accertamenti sulla natura e sull'entità delle irregolarità contributive segnalate dal DURC.

Pertanto, anche un DURC incompleto è sufficiente per determinare l'esclusione dalla gara di un concorrente.

Il Consiglio di stato (decisione 5936/2010, depositata il 24 agosto 2010) ha fissato i criteri di validità del documento unificato di regolarità contributiva, perlomeno in questo ambito, attribuendo valore alla semplice dichiarazione, da parte dell'ufficio, di mancanza di regolarità.

5) La nomina del consulente non esonera il datore di lavoro

La designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione (Rspp) non esclude la responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infortunio. Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 32357 del 2010.

Secondo la Corte, la responsabilità penale del datore di lavoro per l'inosservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato un Rspp,

trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica, e opera piuttosto come "consulente" in tale materia del datore di lavoro.

È quest'ultimo a rimanere direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.

6) La crisi economica non dispensa dal versamento dei contributi al dipendente

Anche in caso di crisi aziendale, dovuta al periodo nero dell'economia, è obbligatorio versare i contributi ai dipendenti.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32348 del 26 agosto 2010: *"la carenza di mezzi finanziari, da cui deriverebbe l'impossibilità materiale di versare i contributi assistenziali e previdenziali effettivamente dovuti, non influisce in alcun modo sulla struttura oggettiva del reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Ciò in quanto il lavoratore subordinato ha un diritto alla posizione previdenziale che è sostanzialmente collegato alla durata del proprio rapporto di lavoro e che non è derogabile per ragioni contingenti"*.

Il rischio, dunque, per il datore è la condanna penale.

Nel caso di specie, inoltre, sussisteva l'aggravante dell'omessa presentazione delle denunce.

Si tratta del comportamento che fa denotare l'intenzione del datore di lavoro di evadere l'obbligo contributivo.

Il dolo viene palesato dal fatto che viene impedito all'Inps di conoscere la propria posizione debitoria "che é pur sempre in essere, malgrado il datore di lavoro medesimo sia in disagiate condizioni economiche".

7) Benefici fiscali su trasferimenti immobili: Quando il contribuente deve restituirli

L'Agenzia delle Entrate è legittimata al recupero del beneficio fiscale nel caso in cui l'immobile sia rivenduto prima del termine di decadenza.

In particolare, i benefici in materia di imposizione indiretta, previsti dalla Legge 388/2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, si applicano a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga a cura dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall'acquisto.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione con la sentenza n. 18679 del 13 agosto 2010** che ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria.

Nel caso di specie, il contribuente aveva trasferito l'immobile prima che fosse trascorso il suddetto termine di decadenza, contribuendo in tal modo a determinare la perdita dell'incentivo fiscale.

Infatti, i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1% e alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

La Cassazione ha rimarcato che ratio della disposizione agevolativa è di facilitare l'attività edilizia di attuazione dei piani particolareggiati, diminuendo per l'acquirente edificatore il "primo" costo dell'edificazione connesso all'acquisto dell'area.

Pertanto, i benefici fiscali spettano a condizione che:

- l'utilizzazione edificatoria avvenga a opera dello stesso soggetto acquirente,

Benefici fiscali

La norma agevolativa (art. 1, commi da 25 a 28, della legge 244/2007), con la riduzione della misura dell'imposizione di registro all'1% (nonché con le imposte ipotecaria e catastale in tassa fissa), si propone il fine di incentivare e sostenere il settore immobiliare/edilizio delle aree comprese in piani urbanistici particolareggiati.

Le cause di decadenza dal beneficio consistono soltanto nella mancata utilizzazione edificatoria dell'area entro cinque anni dall'acquisto.

Quindi, si decade se, decorsi cinque anni dal trasferimento, gli immobili non abbiano avuto una utilizzazione edificatoria.

La norma non prevede specifici momenti nei quali l'ufficio può verificare l'utilizzazione dell'area, per cui secondo prassi l'Amministrazione può verificare la decadenza nell'ambito temporale di avveramento della condizione.

Viene, perciò, ritenuto che il contribuente sia tenuto a denunciare, ai sensi dell'art. 19 del Dpr 131/1986, gli eventi successivi alla registrazione.

A seguito della predetta denuncia, l'ufficio provvede al recupero della maggiore imposta con gli interessi, ma senza irrogazione di sanzioni, le quali sono invece dovute in ipotesi di omissione della dichiarazione di mancato avveramento della condizione.

Piani particolareggiati

Per piani urbanistici particolareggiati, comunque, denominati, regolarmente approvati si intendono, sia i piani particolareggiati a iniziativa pubblica, sia quelli a iniziativa privata attuativi del piano regolatore generale (ad esempio, i piani di lottizzazione) purché la relativa convenzione, deliberata dal Comune, sia firmata da quest'ultimo e dall'attuatore.

Il piano di lottizzazione, stipulato in convenzione con un organo pubblico (Comune) è equiparabile a un piano particolareggiato, poiché concretizza un interesse pubblico.

La convenzione deve essere stipulata prima che sia posto in essere il trasferimento, a conferma che il procedimento amministrativo è stato eseguito e completato secondo la normativa statale o regionale.

8) Deduzione dei compensi agli amministratori corrisposti mediante bonifico: Quale data rileva

In un periodo "riscaldato" da una insolita sentenza della Cassazione (si veda l'articolo, diario giornaliero, sulle novità fiscali del 27 agosto 2010) sulla non possibilità di deduzione dei compensi corrisposti ad amministratori di società pare opportuno riportare anche altri pareri di dottrina confortati dalla normativa e dalla stessa prassi delle Entrate.

In particolare, Mario Pellegrini, in Ipsoa del 13 agosto 2010 ha rilevato quanto segue:

<<L'art. 62, comma 3, TUIR - deroga al criterio di competenza - prevede che "i compensi spettanti agli amministratori ... sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti".

Si pone il problema della deducibilità da parte della società che eroga il compenso in base alla disposizione prevista dall'art. 62 D.P.R. 917 il quale individua il criterio della cassa per il compenso dell'amministratore.

Il Testo unico non regola espressamente l'esatto momento in cui incassi e pagamenti - non intervenuti in contanti - assumono rilevanza fiscale.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente dando un importante chiarimento in merito alla data d'incasso nel corso della video conferenza MAP tenutasi il 3 giugno 2010.

Nel caso di proventi incassati mediante bonifico, ha affermato che rileva la data dell'accredito della somma sul conto corrente dell'amministratore, la cosiddetta "data disponibile" che coincide col giorno a partire dal quale l'importo può essere effettivamente utilizzabile.

La data disponibile, infatti, indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi; la data contabile, invece, rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione; la data valuta è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione. Prima del chiarimento fornito nella videoconferenza, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 29 maggio 2009 n. 138 aveva affrontato il problema soltanto con riferimento alle prestazioni professionali regolate tramite assegno.

In relazione a tale modalità di pagamento l'Agenzia ha chiarito che il momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista concorrendo alla formazione del relativo reddito di lavoro autonomo coincide con la materiale consegna del titolo medesimo dall'emittente al ricevente. Nessun rilievo va attribuito alla circostanza che il versamento sul conto corrente intervenga in un momento successivo e in un diverso periodo d'imposta.

Per i pagamenti effettuati tramite bonifico mancavano, invece, interventi ufficiali. L'Agenzia delle Entrate nella circolare n.38/E del 23 giugno 2010 (relativa alle risposte fornite nel corso della diretta MAP del 3 giugno 2010) fornisce una soluzione nella quale disallinea la data di pagamento per la società cliente (ad es. il 28 dicembre 2009 corrispondente alla data di effettuazione del bonifico) con la data d'incasso per il professionista (ad es. il 4 gennaio 2010, data dell'accredito della somma), con la conseguenza che il committente che paga il compenso deve certificare la ritenuta con riferimento al 2009 e dichiararla nel modello 770/2010 mentre il lavoratore autonomo la riporterà non in Unico 2010 ma in Unico 2011 in corrispondenza del relativo compenso imponibile.

La società che paga l'amministratore mediante bonifico deve guardare al momento in cui viene effettuato il pagamento e le somme sono uscite dalla sua disponibilità: tale momento è dato dalla data dell'ordine del bonifico; e dedurre il compenso nel periodo d'imposta in cui l'ordine di bonifico viene emesso.>>

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l